



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino  
SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **100**

Del **04/06/2013**

OGGETTO:

**Provvedimenti relativi al F.U.A. dipendenti e modifica al bilancio di previsione 2013 con applicazione avanzo 2012.**

L'anno **duemilatredici**, il giorno **quattro** del mese di **giugno** alle ore **18,30** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) <b>Aguzzi Stefano</b>	Si	17) <b>Marinelli Christian</b>	Si
2) <b>Aiudi Francesco</b>	No	18) <b>Mascarin Samuele</b>	Si
3) <b>Antonucci Domenico</b>	Si	19) <b>Mattioli Giacomo</b>	Si
4) <b>Bellucci Floriano</b>	Si	20) <b>Minardi Renato Claudio</b>	No
5) <b>Benini Luciano</b>	Si	21) <b>Montalbini Andrea</b>	Si
6) <b>Cavalieri Francesco</b>	Si	22) <b>Napolitano Antonio</b>	Si
7) <b>Cecchi Pierino</b>	Si	23) <b>Omiccioli Hadar</b>	Si
8) <b>Ciancamerla Oretta</b>	Si	24) <b>Palazzi Marcello</b>	Si
9) <b>Cicerchia Marco</b>	Si	25) <b>Pierelli Massimo</b>	Si
10) <b>Di Sante Enzo</b>	Si	26) <b>Polidoro Dante Domenico</b>	Si
11) <b>Fanesi Cristian</b>	Si	27) <b>Sanchioni Daniele</b>	No
12) <b>Federici Alessandro</b>	Si	28) <b>Sartini Giuliano</b>	Si
13) <b>Ferri Oscardo</b>	No	29) <b>Simoncelli Ermanno</b>	Si
14) <b>Fulvi Rosetta</b>	No	30) <b>Stefanelli Luca</b>	Si
15) <b>Gresta Roberto</b>	Si	31) <b>Torriani Francesco</b>	Si
16) <b>Ilari Gianluca</b>	Si	32)	Si

Presenti: **26** Assenti: **5**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **Ferri Oscardo** -

Il Sig. **CAVALIERI FRANCESCO**, presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **Mattioli Giacomo, Montalbini Andrea, Fanesi Cristian.**

**Oggetto:**

Provvedimenti relativi al F.U.A. dipendenti e modifica al bilancio di previsione 2013 con applicazione avanzo 2012.

**In precedenza sono entrati i Consiglieri: Fulvi, Minardi, Sanchioni.  
Sono usciti i Consiglieri: Federici, Fanesi, Ciancamerla, Fulvi, Minardi, Sanchioni,  
Stefanelli, Torriani, Mascarin, Benini, Omiccioli.  
SONO PRESENTI 18 CONSIGLIERI**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che nel corso dell'anno 2007 il Comune di Fano è stato oggetto di un'ispezione da parte della RGS con particolare attenzione per le dinamiche di costituzione e di erogazione tramite i CCDI (contratto collettivo decentrato integrativo) del F.U.A. -anche conosciuto come Fondo di Produttività-;
- che le risultanze ispettive formalizzate nell'anno 2008 a firma degli ispettori Dott.Bardani-Dott.ssa Sancricca, ampiamente note anche a questo Consiglio Comunale e pubblicate sul sito internet del Comune di Fano, denunciavano, tra l'altro, il superamento dei vincoli finanziari connessi al F.U.A. con l'obbligo di recupero di ingenti somme nelle successive sessioni negoziali senza affrontare la verifica della corretta impostazione del fondo di produttività dei dipendenti sin dall'origine per cui il Servizio Personale ha controdedotto in modo difensivo secondo una logica riconvenzionale;
- che tali risultanze hanno consigliato l'ente di assumere, per gli anni seguenti nelle more delle difese e delle controdeduzioni un contegno amministrativo prudente e conforme, per cui non si è proceduto a lasciare adeguati residui passivi finalizzati alla contrattazione della c.d. "parte libera del fondo" adempiendo comunque a tutti gli istituti del CCNL vincolati o comunque autoapplicativi;

### DATO ATTO:

- che il Servizio Personale ha svolto al riguardo una prima serie di controdeduzioni difensive azzerando prudenzialmente tutti i finanziamenti facoltativi del F.U.A. contestati evidenziando però l'anomalia della gestione giuridico-contabile relativa al fondo per il lavoro straordinario nell'ambito del complessivo fondo di produttività; tali difese (prima ricostruzione del fondo), incentrate sulla rappresentazione contabile del lavoro straordinario nella duplice accezione di "pagato-recuperato", sono state respinte dalla RGS di Pesaro competente, razione temporis, a vagliare ed istruire la relativa pratica per le considerazioni conclusive riservate ai competenti uffici ministeriali;
- che in relazione alla particolare rilevanza e problematicità della questione, grazie all'intervento di S.E. Il Prefetto di Pesaro Urbino, il Servizio Personale del Comune di Fano è stato in grado di sostenere un'apposita audizione presso la RGS potendo interloquire, in contraddittorio, con i vertici ispettivi e meglio analizzare la problematica relativa alla corretta costituzione del F.U.A.;
- che in seguito al confronto intervenuto presso la RGS sede di Roma il Servizio Personale ha riformulato ed ampliato le proprie considerazioni critiche rivolgendo l'attenzione non tanto e non solo sulle dinamiche di spesa del fondo del lavoro straordinario quanto sull'impatto dei "riposi compensativi" in ordine all'applicazione degli artt.5-6 del DPR 333 nel contesto di avvio del primo CCNL (seconda ricostruzione del fondo anno 2012); tale orientamento era in grado di riassorbire l'ammontare dei recuperi ipotizzati nella relazione del 2008 e di migliorare in modo significativo il presunto credito dei dipendenti rispetto anche alla prima ricostruzione difensiva del fondo; tale assetto ultimativo ha dato luogo alla relazione difensiva finale in atti ente con p.g.37042 del 1/06/2012 cui è corrisposta la definizione amministrativa della RGS con nota p.g. 62872 del 18/07/2012 in atti ente con p.g.49413 del 23/07/2012;

RILEVATO che, al fine di poter manifestare una ripresa delle relazioni sindacali bruscamente interrotte per effetto dell'ispezione, la Giunta Comunale riteneva di poter autorizzare nonostante la pendenza incerta degli esiti ispettivi, con deliberazione n.489/2010 cui è seguita determina dirigenziale di impegno di spesa 2788/2010, un accordo (con valenza transattiva) con le OO.SS. sulla base della prima ricostruzione del fondo; in tale contesto le OO.SS.

Siglavano unanimemente la rinuncia a crediti sino al 2009 **“accettando il solo credito pari ad euro 458.970,00”** (valutando equitativamente di non reclamare tutti gli importi anche tenendo conto della prescrizione opposta dalla parte pubblica);

contestualmente tale accordo recava una clausola che testualmente si riporta **“Le parti danno atto che il presente contratto sarà liquido ed esigibile ove si abbia formale notizia che la rideterminazione del fondo operata dal servizio personale sia condivisa dalle competenti autorità della RGS in archiviazione dei relativi rilievi ispettivi. Nel caso in cui la ricostruzione del fondo non sia condivisa dalle competenti autorità della RGS la parte sindacale si riserva la facoltà di agire nelle sedi ritenute più opportune anche giurisdizionali”**;

RILEVATO che tale CCDI è stato autorizzato dalla Giunta Comunale sulla base delle modifiche di bilancio approvate dal Consiglio Comunale per euro 571.790,00;

VISTI gli artt. 1966 e seg. del codice civile **“DELLA TRANSAZIONE”**;

VISTO il comma n.1 dell'art.239 del D.Lgs.n.267/2000 ove al punto n.6-2 si prevede che il collegio dei Revisori dei Conti è chiamato a collaborare con l'organo consiliare, tra l'altro, in ordine alle **“transazioni”** nonchè per la **“verifica degli equilibri di bilancio”** mediante i pareri di cui al comma n.1-bis del medesimo articolo;

VISTO l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n.14 del 24/04/2013;

RILEVATO come all'accordo transattivo in questione non sia applicabile quanto previsto dall'art.2113 del codice civile che è limitato alle rinunzie ed alle transazioni individuali del lavoro, restando estranee quelle di natura collettiva (tale articolo del codice rimanda all'art.409 del c.p.c. che si applica alle **“controversie individuali di lavoro”**);

RITENUTO di evidenziare che una parte del salario accessorio è rimessa alle previsioni autoapplicative del CCNL cui l'ente ha puntualmente adempiuto nonostante la pendenza degli esiti ispettivi (progressione orizzontale, straordinari, turno, reperibilità..) mentre la residua parte -oggetto della menzionata transazione- risulta attratta nella disponibilità del CCDI per cui sono competenti le parti sociali a livello aziendale; pertanto, per tale ultima fattispecie, il diritto personale del lavoratore al salario accessorio in questione può radicarsi solo nel contesto della definizione del CCDI senza il quale non sono vantabili direttamente quanto personalmente obbligazioni od inadempimenti in materia difettandone il presupposto fondante ed essendo, in tal contesto, precluso al Giudice sostituirsi alle parti sociali per la discrezionalità che connota gli elementi di tale tipo di negozio;

DATO ATTO che l'atteggiamento sindacale in materia (peraltro suffragato dal voto dell'assemblea dei lavoratori nonostante un'offerta dell'ente avesse prefigurato, secondo buona fede, un nuovo accordo tra le parti eliminando la citata transazione e ponendo la controparte nelle condizioni di richiedere giudizialmente il *quantum* arretrato secondo gli esiti della seconda ricostruzione del F.U.A.) è stato sempre improntato in termini conciliativi sulla base dell'incertezza dei criteri di costituzione del fondo e delle problematiche afferenti il computo della prescrizione per cui risulterebbe in tal caso conferente richiamare l'art.1969 del codice civile; non a caso, pur considerando il blocco del fondo dal 2007, nessuna azione legale è stata in tal senso intrapresa dalle OO.SS. sino ad oggi;

DATO ATTO che in ordine all'esecuzione del CCDI 2007-2010 si apriva nell'ultima parte dell'anno 2012 un forte contrasto incentrato sull'operatività della sopra citata clausola; in particolare la parte sindacale riteneva che la ricostruzione del fondo operata dal servizio personale era stata assentita, ancorchè non in modo univoco, dalla RGS secondo cui **“in effetti la norma...autorizza entrambe le opzioni interpretative”** (pg.n.4 penultimo paragrafo) pur rimettendo la delicata questione allo scrutinio ultimativo della Procura della Corte Conti Marche che, in vero, si è attivata esclusivamente in relazione ad altre fattispecie (trattandosi di materia relativa all'interpretazione di una pura questione di diritto relativa all'applicazione di un CCNL la competenza esclusiva, come ribadito dalla Corte Conti Marche con parere n.170/2008, appartiene alla sola Corte di Cassazione ai sensi dell'art.360 del c.p.c.);

peraltro la seconda ricostruzione del fondo non era ritenuta di ostacolo in tal senso in quanto di maggior favore per i dipendenti rispetto agli importi complessivi; parallelamente, tenuto conto della diversa considerazione del principio afferente la prescrizione legale delle somme, la parte pubblica rimarcava l'anomalia della posizione RGS di ritenere validi e legittimi entrambi i modi di costituire il F.U.A. rimarcando la presunta impossibilità per le annualità finanziarie pregresse di poter *ex post* riconoscere somme a tale titolo in quanto **“tale proposito, come detto, non appare assolutamente percorribile, anche da un punto di vista contabile”** (pg.5, 4^ capoverso);

DATO ATTO che, nell'intento di superare i dissidi e di conciliare le problematiche amministrative, la parte pubblica ha offerto alla parte sindacale un nuovo accordo decentrato 2011-2012 al fine di superare lo stallo amministrativo che si era determinato; tale accordo prevedeva in sostanza:

- a) l'eliminazione della transazione relativa ai supposti crediti pregressi (le OO.SS. erano libere, in tale contesto, di adire il Giudice del Lavoro)
- b) l'utilizzo dei soli finanziamenti considerabili impegnati a bilancio secondo il principio della competenza annuale;

DATO ATTO che tale ipotesi accordo è stata nettamente rifiutata dall'assemblea dei dipendenti in data 6/11/2012 con apposita votazione nonché dalla RSU e dalla CGIL pur trovando considerazione sia nella CISL che nella UIL le quali hanno sempre espresso, comunque, la volontà di *“rimettersi all'assemblea dei dipendenti”*; al riguardo il dirigente del servizio personale richiedeva all'ARAN, con nota del 27/10/2012 p.g.n.71897, apposito parere sul principio della rappresentatività sindacale in materia di CCDI comparto Regioni Enti Locali; tale richiesta di parere era riscontrata dall'agenzia governativa con nota del 19/11/2012 prot.24368, in atti ente con p.g.n.78498 del 23/11/2012; in tale contesto si è pertanto ritenuto impossibile procedere ad accordi separati stante l'unanimità relativa al CCDI raggiunto in data 22/12/2010;

DATO ATTO che le OO.SS. minacciavano ricorso avanti al Giudice del Lavoro tramite diffida per attività antisindacale come da allegata nota p.g.85350 del 19/12/2012 cui faceva seguito riscontro del dirigente del servizio personale con allegata nota p.g.86549 del 24/12/2012; analogamente le OO.SS. procedevano con ricorso n.411/2013;

VISTO che il Sindaco, sulla scorta delle indicazioni fornite in tal senso dalla delegazione trattante di parte pubblica, proponeva richiesta di parere avanti la Corte Conti Marche con nota p.g.82619 del 10/12/2012 a cui la Corte Conti Marche avanzava riscontro con parere n.2/2013;

RILEVATO come la posizione assunta dalla RGS (che esclude, in linea di principio, il credito ulteriore vantabile da parte delle OO.SS. per le annualità pregresse nonostante la corretta ricostruzione del F.U.A.) debba essere ragionevolmente accolta avendo riguardo ai CCDI già sottoscritti ed applicati (sino al 2006) ma non in relazione alle annualità sospese in corso di definizione proprio per la pendenza della procedura ispettiva che ha avuto esiti fortemente diversi (sostanzialmente favorevoli al Comune di Fano) rispetto alle premesse e che ha comportato un lungo lasso temporale per la relativa conclusione;

RITENUTO che la posizione assunta dalla RGS non pregiudichi l'accordo raggiunto in sede di CCDI in quanto, effettivamente, la ricostruzione del FUA operata dal Servizio Personale è stata assentita dagli organismi ministeriali come previsto nell'ambito fondamentale dell'obbligazione transattiva;

RITENUTO che l'accordo transattivo trovi piena ed integrale applicazione anche considerando la successiva quantificazione del fondo -effettuata dal servizio personale secondo i principi sottesi alla seconda ricostruzione del fondo- che ha dato luogo alla proposta di accordo decentrato 2010-2011 su cui non è stato possibile raggiungere un consenso unanime delle OO.SS. tenuto conto della netta opposizione in tal senso espressa dall'assemblea dei dipendenti nonostante la diversa prospettazione del principio prescrizione ivi sotteso e l'eliminazione dell'accordo transattivo;

CONSIDERATO che la legge non considera tra le tipologie ordinariamente previste di debiti fuori bilancio la fattispecie in questione (l'applicazione dell'avanzo preventivamente alla stipula del contratto non è idonea a rendere efficace l'obbligazione del pagamento); peraltro il tradizionale orientamento del Ministero degli Interni ha sempre sottolineato la tassatività e l'esclusività delle fattispecie previste per i debiti fuori bilancio;

VISTI i commi 90 e seg. riferibili al principio contabile n.2 predisposti dal Ministero dell'Interno -osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali- ed in particolare il principio n.91 che testualmente recita: ***“Il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali.”***

RILEVATO che l'obbligazione relativa al FUA si perfeziona con la stipula del CCDI;

RITENUTO di osservare i principi generali assunti dalla Corte Conti Marche osservando il caso specifico che

attiene il Comune di Fano;

RILEVATO che il parere n.2/2013 della Corte Conti Marche postula il ricorso allo strumento di riconoscimento del debito fuori bilancio nel caso in cui il *quantum* dell'obbligazione perfezionatasi *ex post* si dimostri, per qualunque motivo, insufficiente rispetto all'impegno contabile assunto *ex ante* secondo le regole giuscontabili pubbliche; solo in tal caso l'incongruenza tra obbligazione assunta ed impegno determina l'emersione di una irregolarità contabile che rischia di alterare l'equilibrio di bilancio; in tale contesto il principio ribadito dai Giudici della Corte Conti Marche è in linea con la consolidata dottrina contabile pubblica che vede, in via generale, sussistere il debito fuori bilancio, in relazione alla diversa fattispecie in cui al momento in cui si perfeziona l'obbligazione tra le parti (ovvero si conclude il contratto ai sensi dell'art.1360 del codice civile) sia determinato l'*an* ma sia incerto il *quantum* dell'obbligazione; è solo in tale ipotesi che emerge un disallineamento tra impegno contabile presunto e maggior importo definitivo dell'obbligazione cui è chiamata ad adempiere la p.a. secondo la regola indiscussa propria dei principi di certezza, liquidità ed esigibilità del titolo di credito vantabile dalla parte contrattuale;

RITENUTO pertanto doveroso chiarire che il parere n.2/2013 della Corte Conti Marche deve essere accolto nel senso sopra indicato osservando che l'obbligazione assunta dal Comune di Fano, relativamente alla sottoscrizione del CCDI 2007-2010, è stata regolarmente convenuta secondo l'ordinaria prassi contabile pur ricorrendo ad uno stanziamento straordinario (intervento n.8 passività pregresse); successivamente alla stipula di tale contratto le parti contraenti non hanno concluso accordi tali da rendere il *quantum* convenuto non più sufficiente nonostante la migliore prospettazione relativa alla ricostruzione del FUA operata in sede di controdeduzioni finali da parte del Comune di Fano;

RILEVATO che il CCDI risulta ampiamente circoscritto nei limiti finanziari del CCNL relativo alle annualità di riferimento e che la ricostruzione operata dal servizio personale dell'ente contempla per tale scopo solo le somme che, indipendentemente dalla loro natura (stabile o variabile), alimentano in modo obbligatorio il FUA senza che esistano al riguardo somme facoltative rimesse alla discrezionalità della parte datoriale (art.15, comma n.5 CCNL); pertanto, in tale contesto, risultano non rilevabili, per quanto attinente al Comune di Fano, quelle censure che vedono colpire i finanziamenti *ex post* di parte facoltativa volti a riconoscere benefici per cui non si è operato nell'annualità di riferimento;

VISTO il parere ARAN del 30/10/2012 prot.n.0023868 inviato al D.F.P.; ritenuto, in difformità da tale orientamento, che il riporto delle somme “*non utilizzate o non attribuite*” previsto dall'art.17, comma n.5, del CCNL enti locali 1999 debba operare per tutti gli istituti economici del fondo sia di parte variabile che di parte stabile osservando il concomitante principio che esclude l'utilizzo in qualunque modo di risorse variabili per finanziare spesa stabile; in tal senso l'ARAN disconosce la differenza tra le oggettivamente diverse nozioni di variabile e facoltativo (mentre infatti tutto il facoltativo è variabile non tutto il variabile è facoltativo); in realtà la dizione contrattuale sopra richiamata esclude quanto segue:

- a) che si possano determinare economie ente a valere sul FUA;
- b) che le somme stabili non utilizzate alimentano successivamente quelle stabili;
- c) che si possa incrementare *ex post* la dotazione di singole annualità mediante incrementi facoltativi, ancorchè possibili in base alle relative norme;
- d) che le somme facoltative (aggiuntive rispetto alla mera applicazione del CCNL) che l'ente ha inteso prevedere per un determinato piano di lavoro, da realizzare nel relativo anno finanziario, possono essere portate in economia poiché esiste un nesso speciale tra finanziamento e finalità di spesa operante *ex ante* (in modo analogo tale ragionamento risulta valido anche per tutti quegli istituti che hanno una gestione propria e speciale ancorchè inseriti nella più ampia dinamica del FUA (incentivo ll.pp. - urbanistica ecc.);

DATO ATTO che risulta altresì evidente che la disposizione contrattuale relativa al riporto delle somme non utilizzate o non attribuite non possa essere limitata, come sostenuto dall'ARAN, al solo anno successivo poiché la disposizione crea un meccanismo automatico di riporto finanziario previsto e disciplinato dalle parti contraenti che hanno voluto espressamente escludere, superando il previgente impianto normativo, che gli enti possano produrre economie di bilancio decurtando il F.U.A.; infatti una cosa è sostenere (giustamente) che tali risorse non possono essere “stabilizzate negli anni successivi” (in tal caso sarebbe violata la dinamica della spesa stabile) ed una diversa cosa è sostenere che tali risorse “non possano essere confermate” sia per il tenore letterale della norma del CCNL sia per l'inquadramento sistematico delle disposizioni contrattuali complessivamente intese (si osserva che tale meccanismo di riporto è previsto esclusivamente solo nei CCNL Enti Locali e Ministeri);

RILEVATO che tale meccanismo di riporto è corretto e conforme alle disposizioni contrattuali ove si escluda in radice ogni consolidamento dell'economia contrattuale determinatasi nell'annualità; in materia è la stessa RGS che negli schemi RTF del 30/11/2012 che integralmente si riporta:

***“trattandosi di un mero trasferimento temporale di spesa, le economie riportate al Fondo dell'anno successivo non possono che essere ascritte fra le voci di natura variabile ed una tantum, a prescindere dalla eventuale certezza e stabilità della voce su cui le economie sono state realizzate. Per esemplificare, in presenza di un Fondo pari a 100 e nell'ipotesi di nessuna modifica e di somme integralmente spese, su un periodo di 4 anni si osserverà la spesa 100, 100, 100, 100 (400 in totale). Nell'ipotesi di economie pari a 10 nel secondo anno, ancorché realizzate su voci aventi caratteristiche di certezza e stabilità, il profilo diverrà 100, 90, 110, 100 (400 in totale) e non 100, 90, 110, 110 (410 in totale, nonché a regime, cioè consolidato per gli anni successivi), che porterebbe ad un incremento di spesa palesemente ingiustificato e non legittimo”;***

DATO ATTO che, sostanzialmente, il principio desumibile dal CCNL a partire dal 1999 è sintetizzabile secondo il principio che vuole la parte stabile finanziare la spesa stabile ovvero quella variabile mentre la parte variabile finanziare esclusivamente la spesa variabile;

RILEVATO peraltro che l'unica voce variabile (non meramente figurativa) che alimenta il F.U.A. del Comune di Fano è quella relativa alle economie per il lavoro straordinario che vengono espressamente escluse dalla RGS perfino dalle limitazioni di cui all'art.9, comma n.2-bis, del D.L.n.78/2010 proprio per il loro carattere vincolato nonostante la variabilità dell'importo annuale di riferimento (che viene calcolato per cassa e non per competenza);

RITENUTO di dover accertare la competenza del Consiglio Comunale in materia in relazione al nesso ineludibile che lega le dinamiche attinenti la sistemazione contabile del FUA con l'assetto del bilancio ed i relativi equilibri; la soluzione della problematica relativa al F.U.A. dei dipendenti si attua, in sintonia con la transazione definita tra le parti, mediante la conferma dei finanziamenti attuati nell'anno 2010 con delibera di Giunta n.348/2010 (per euro 435.490,00) ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n.277/2010 nonché con delibera del Consiglio Comunale n.299/2010 (per euro 136.300,00) di assestamento di bilancio 2010 (assunta utilizzando, in parte, fondi non vincolati d'avanzo d'amministrazione); per gli anni 2011 e 2012 la problematica viene risolta con l'applicazione dell'avanzo 2012 (in tale ambito il Collegio dei Revisori ha formulato un parere richiedendo a questo Consiglio Comunale un vincolo di destinazione sull'avanzo 2012 nell'ambito della relazione al rendiconto);

RITENUTO pertanto di individuare la fonte di finanziamento per la spesa in argomento parte dell'avanzo di amministrazione 2012 - fondi non vincolati, ai sensi dell'art.187, co.2, lett.c) del TUEL, risultante dal Rendiconto 2012 e di adottare la necessaria variazione al bilancio 2013;

VISTO il comma 3-bis dell'art. 187 bis del D.Lgs.n.267/2000 (comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) che prevede: ***"L'avanzo di amministrazione non vincolato puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193"***;

VERIFICATO che l'ente a tutt'oggi si trova nella situazione finanziaria e di cassa per cui risulta rispettata la previsione di cui al comma 3-bis dell'art. 187 bis del D.Lgs.n.267/2000 e che quindi puo' legittimamente applicare ed utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori n.14 del 24/04/2013 e le relative osservazioni del dirigente dei Servizi Finanziari e del Dirigente del Servizio Personale del 23/05/2013 come da allegata documentazione;

VISTO il verbale n.18 del 28/05/2013 del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art.239, comma 1°, lett. b) del D.Lgs.n.267/2000 nel quale, fra l'altro, si esprime parere favorevole sulla presente proposta di modifica di bilancio;

DATO atto che con delibera n. 99 del 04/06/2013 è stato approvato il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs.

267/2000, con la sottoscrizione dei seguenti pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000:

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000:

A) REGOLARITA' TECNICA: RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (Dott.Celani): in data 28/05/2013 FAVOREVOLE CONGIUNTAMENTE AL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO LIMITATAMENTE ALLA MODIFICA DI BILANCIO in data 28/05/2013 (Dott.ssa Mantoni) FAVOREVOLE UNITAMENTE ALLA MODIFICA DI BILANCIO;

B) REGOLARITA' CONTABILE: RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI (Dott.ssa Mantoni): in data 28/05/2013 FAVOREVOLE.

VISTA la Legge n.241/1990;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

VISTO il D.Lgs.n.165/2001;

VISTO il Regolamento d'Organizzazione;

VISTA la presente proposta di deliberazione presentata dall'Assessore al Servizio Personale Dott.Luca Serfilippi in data 28/05/2013 ;

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 18

VOTANTI: 18

ASTENUTI: //

VOTI FAVOREVOLI: 18

VOTI CONTRARI: //

all'unanimità

### **DELIBERA**

1. di prendere atto delle determinazioni conclusive dell'ispezione RGS a fronte delle controdeduzioni finali formulate dal Comune di Fano come da relazioni allegate; di evidenziare che l'opposizione della RGS in ordine all'impossibilità di rideterminare contabilmente il FUA nell'ambito degli strumenti di bilancio è accoglibile limitatamente alle annualità già contrattate ed applicate (nel caso del Comune di Fano sino al 2006 compreso) ma non per le annualità che risultano sospese (peraltro proprio a causa della definizione delle procedure ispettive);

2. di confermare, in relazione al punto n.1 che precede, i finanziamenti disposti per complessivi euro 571.790,00 (inclusi oneri ed irap) con delibera di Giunta n.348/2010 (per euro 435.490,00) ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n.277/2010 nonché con delibera del Consiglio Comunale n.299/2010 (per euro 136.300,00) di assestamento di bilancio 2010 (assunta utilizzando in parte fondi non vincolati d'avanzo d'amministrazione) al fine di contrattare il CCDI sottoscritto in data 22/12/2010 (anni 2007-2010) previa determina di impegno di spesa n.2788/2010;

3. di dare atto, in relazione ai precedenti punti n.1 e n.2 ed al seguente punto n.6 e richiamando quanto specificato in narrativa, che non sussistono nell'ambito delle problematiche riferite nella presente deliberazione i presupposti per ricorrere al riconoscimento del debito fuori bilancio;

4. di demandare alla competenza del dirigente del Servizio Personale ogni attività inerente l'esecuzione del CCDI 2007-2010 stipulato in data 22/12/2010 fermo restando che grava sul citato dirigente ogni responsabilità in ordine alla ricostruzione e quantificazione corrente del F.U.A.;

5. di dare atto che la sistemazione delle problematiche attinenti la determinazione del F.U.A. ha oggettivamente precluso, per il periodo 2007-2012, l'ordinaria dinamica amministrativa (con particolare riferimento al principio contabile dell'annualità di bilancio) senza alcuna logica elusiva di contabilità pubblica; al riguardo risulta anche possibile verificare che, ove si fosse comunque rispettato il principio dell'annualità di bilancio in base al CCDI

2007-2010 ed ai valori del fondo 2011-2012, sarebbe comunque riscontrabile il rispetto delle disposizioni normative attinenti il patto di stabilità ed il comma n.557 come da allegata documentazione (i prospetti non si limitano alla verifica 2012 -anno in cui si è potuto avere esatta cognizione del valore del F.U.A.- esaminando l'assetto della contabilità nella progressione storica);

6. di applicare l'avanzo di amministrazione 2012 per euro 366.810,00 approvando la relativa modifica di bilancio come da allegati quadri contabili **(Allegato A) come meglio specificato nell'Allegato B)** al fine di congruire l'entità della parte libera del F.U.A. 2011-2012 come da *mail* del dirigente del servizio personale inviata al Collegio dei Revisori dei Conti in data 11/04/2013 ed allegato prospetto riepilogativo;

7. costituiscono allegati:

- stralcio controdeduzioni conclusive Comune di Fano
- stralcio relazione definitiva RGS
- prospetto rispetto comma 557 e patto stabilità / FUA 2012-2011
- variazione bilancio allegato a) e b)
- verbale Collegio Revisori n.14/2013
- nota del 23/05/2013 del Dirigente Servizio Personale / Servizi Finanziari
- verbale Collegio Revisori n.18/2013

inoltre,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Mediante separata votazione palesemente espressa per alzata di mani i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 18

VOTANTI: 18

ASTENUTI: //

VOTI FAVOREVOLI: 18

VOTI CONTRARI: //

all'unanimità

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma n.4, del D.Lgs.n.267/2000.

---

Copia della presente deliberazione è trasmessa ai seguenti Uffici: Ragioneria, Personale.

**VARIAZIONE ENTRATA**

<b>UFFICIO DI RIFERIMENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RIFERIMENTO DI BILANCIO</b>	<b>IMPORTO VARIAZIONE</b>
—	<b>AVANZIO DI AMMINISTRAZIONE 2012 – FONDI NON VINCOLATI</b>	—	€.366.810,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€.366.810,00</b>

**VARIAZIONE SPESA**

<b>UFFICIO DI RIFERIMENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RIFERIMENTO DI BILANCIO</b>	<b>IMPORTO VARIAZIONE</b>
Settore Personale – Dott.Pietro Celani	<b>PASSIVITA' RELATIVE AD ESERCIZI PREGRESSI</b>	Titolo 1° Funzione 01 Servizio 08 Intervento 08	€.366.810,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€.366.810,00</b>

**VARIAZIONE ENTRATA**

<b>UFFICIO DI RIFERIMENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RIFERIMENTO DI BILANCIO</b>	<b>IMPORTO VARIAZIONE</b>
—	<b>AVANZIO DI AMMINISTRAZIONE 2012 – FONDI NON VINCOLATI</b>	—	€.366.810,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€.366.810,00</b>

**VARIAZIONE SPESA**

<b>UFFICIO DI RIFERIMENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RIFERIMENTO DI BILANCIO CAPITOLO</b>	<b>IMPORTO VARIAZIONE (arrotondato)</b>
Settore Personale – Dott.Pietro Celani	PASSIVITA' RELATIVE AD ESERCIZI PREGRESSI	Titolo 1° Funzione 01 Servizio 08 Intervento 08	
		<b>Cap.1018.820.02</b>  Passivita' relative ad esercizi pregressi relative al Servizio Rideterminazione contabilmente FUA (anni 2011 e 2012)	€.366.810,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€.366.810,00</b>

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

**Il Presidente**  
Cavalieri Francesco

**Il Segretario Generale**  
Renzi Antonietta

---

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **100** del **04/06/2013** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 07/06/2013

L'incaricato dell'ufficio segreteria  
**PAGNETTI LORETTA**

---

---